

**Relazione tecnico-normativa  
Regolamenti**

**Titolo: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 68 (NORME SUL SISTEMA IDELLE AUTONOMIE LOCALI) CONCENENTE IL SISTEMA INTEGRATO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE**

**I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**

**1. Verifica della corretta attuazione della legge di riferimento**

Il regolamento attua il disposto dell'articolo 15 della l.r. 68/2011 che prevede il supporto, anche finanziario, di azioni e interventi volti a contrastare l'evasione fiscale e contributiva sul territorio toscano.

Il nuovo articolato, che sostituisce integralmente l'analogo Regolamento Regionale n. 62/R emanato con D.P.C.M. lo scorso 12 novembre 2012, è compatibile con il quadro normativo nazionale, in riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti, in specifico, con la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e i relativi decreti attuativi.

2. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione, e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale

Fermo restando quanto osservato al precedente punto 1, il regolamento è compatibile con i principi costituzionali e statutari, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.

3. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Il regolamento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della relativa giurisprudenza. Non risultano pendenze di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o l'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

4. Necessità di notificare la proposta alla Commissione Europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)

Non è necessario notificare lo schema di regolamento alla Commissione Europea.

## **II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione**

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

Il regolamento rispetta i principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento alla snellezza delle procedure e alla semplicità, chiarezza, comprensibilità e organicità delle norme.

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

Il regolamento risulta rispettare le suddette tecniche redazionali.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

Il comma 4 dell'articolo 3 pone un limite temporale alla possibilità di ottenere contributi, non presente nel precedente Regolamento Regionale n. 62/R. In relazione a ciò, il comma 1 dell'articolo 29 stabilisce, rispetto alle situazioni già in essere, che per l'anno 2014 si terrà conto delle annualità già assegnate per gli anni 2012 e 2013.

4. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

Non è necessaria una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto di una precedente disciplina.